

fatto ritardo per evitare il sorgere di una istituzione unica per tutti gli impiegati, la quale non potrebbe funzionare che dalla eterna Roma, con una costosa e tardigrada burocrazia, che ignorerebbe le condizioni delle singole famiglie da soccorrere, distribuirebbe i sussidi secondo schemi regolamentari astratti, avrebbe continuamente bisogno di essere spronata dai deputati o da altri intermediari peggiori, trasformerebbe anche questa opera di bontà in una nuova occasione per l'industria degli organici; 3° se non creda più opportuno approfittare della esperienza fatta dagli insegnati medi con la loro ottima fondazione Kirner, per lasciare che ogni gruppo d'impiegati costituisca il proprio istituto per sussidiare le famiglie dei colleghi morti senza diritto a pensione, nominando da sè gli amministratori del proprio danaro, dimostrando — come fanno gli insegnanti medi — che la gente può andare benissimo per la sua strada senza la tutela della burocrazia romana; 4° se in attesa che la burocrazia romana rinunci al boccone, della nuova cassa di previdenza, non creda opportuno, per quanto riguarda gli insegnanti medi, affidare la gestione del mezzo milione, già versato dagli insegnanti medi, grazie al suddetto decreto luogotenenziale, all'istituto Kirner, che funziona da anni, con soddisfazione generale degli interessati, con minime spese di amministrazione, proprio con lo scopo di soccorrere le famiglie degli insegnanti morti senza diritto a pensione ».

RISPOSTA. — « L'opera di previdenza a favore dei superstiti di impiegati dello Stato privi del diritto a pensione, per la quale fu istituita una apposita ritenuta col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, è stata disciplinata con Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 58, del 10 marzo corrente anno.

« Il sottosegretario di Stato

« FINOCCHIARO—APRILE ANDREA ».

Salvemini. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, in rapporto colla necessità di elevare i proventi dell'esercizio ferroviario di Stato senza gravare ulteriormente la massa dei viaggiatori a tariffa intera, che cosa praticamente è stato fatto dal Governo e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di diminuire il numero di circa 16,000 persone, le quali, secondo la relazione della Commissione parlamentare per l'esame dell'ordinamento e del funzionamento delle ferrovie dello Stato godevano nel 1917 la più parte in modo illecito ed abusivo del diritto permanente di viaggiare gratis sulle ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA. — « La concessione di carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato sono disciplinate da disposizioni legislative citate appunto nella relazione della Commissione parlamentare per l'esame dell'ordinamento e del funzionamento delle ferrovie stesse; alle quali disposizioni si sono più tardi aggiunte quelle successivamente emanate con il Regio decreto 28 settembre 1917, n. 1700 e con il Regio decreto-legge 29 settembre 1919, n. 1837.

« Della carta di libera circolazione, oltre che un certo numero di funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato e dell'Ufficio speciale delle ferrovie presso questo Ministero, fruiscono pure altre categorie di persone estranee alle dette Amministrazioni. Tale beneficio è però stabilito:

a) da legge o da provvedimenti di natura legislativa;

b) da accordi di scambio autorizzati dalla legge con altre aziende ferroviarie e tramviarie, così nazionali che estere, e sempre per bisogni di servizio;

c) da accordi con altre Amministrazioni di Stato (interno, finanze, poste, ecc.) e per servizi dello Stato;

d) da disposizioni del Governo, per deliberazione del Consiglio dei ministri nei rarissimi casi nei quali occorra agevolare a determinate personalità il modo di compiere speciali missioni.

« Per quanto riguarda l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, essa si è limitata sempre a provvedere nella sua competenza con scrupoloso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, respingendo sistematicamente, nell'interesse del proprio bilancio, tutte le richieste non giustificate e promuovendo sempre la riduzione delle concessioni autorizzate o disposte in sede superiore.

« Nei riflessi del personale ferroviario è da tenere presente che le carte di libera circolazione vengono accordate esclusivamente a quei funzionari od agenti che, per le attribuzioni inerenti al grado e al posto che occupano abbiano effettivamente necessità della concessione, e che inoltre un considerevole numero di tali carte è assegnato, ai sensi dell'articolo 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, al personale sanitario ausiliare delle ferrovie per le esigenze delle mansioni ad esso affidate.

« Circa le persone estranee all'Amministrazione, talune concessioni, come ad esempio quelle previste dai punti 1°, 2°, 3° e 7° della tabella A annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 406, sono stabilite per ovvie ragioni di riguardo e non sono quindi suscettibili di riduzioni; anzi, con il sopracitato Regio decreto-legge, n. 1837, del 29 settembre 1919, fu accordata la carta di circolazione